Argomento n. 2 all'o.d.g. ***Parere n. 1 del 06.11.2017***

OGGETTO: Domanda in data 28.10.2013, pervenuta in Regione il 29.10.2013, per l'ampliamento (III stralcio) della cava di trachite denominata "REGINA" in comune di Vo (PD).
Ditta Trachite Euganea S.r.l..

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 28.10.2013, della ditta Trachite Euganea S.r.l. per l'autorizzazione a coltivare il III stralcio della cava di trachite, denominata "REGINA", con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

VISTA la nota 545857 del 12.12.2013 con la quale è stata comunicata alla ditta l'improcedibilità dell'istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto presentato;

RILEVATO che con decreto n. 21 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale con la prescrizione che prima del pronunciamento regionale ai fini autorizzativi per gli aspetti minerari, ai sensi della L.R. 44/1982 e delle vigenti norme, dovrà essere prodotto:

1. Autorizzazione quale atto autonomo e presupposto dell'Ente Parco Colli Euganei (L.R. 38 del 10.10.1989, art. 146 del D.lgs. 42/2004, art. della L. 1097/1971, rd 3267/23, ecc.) che verificherà tra l'altro la coerenza del progetto con quanto stabilito dalle vigenti norme ambientali/paesaggistiche/idrogeologiche e dal Progetto Tematico Cave, anche pe quanto attiene le prescrizioni che di seguito si riportano:
   a. di subordinare l'approvazione del 3° stralcio di coltivazione alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R. 3173/06, esaminando contestualmente gli effetti derivanti dal progetto di coltivazione e quelli derivanti dal progetto di ripristino ambientale (VincA – allegato A1 alla D.G.R. n. 2038 del 29 novembre 2011);
   b. di verificare, nell'ambito della redazione di cui ai progetti di cui al punto precedente e per le superfici presenti nell'area di cava, lo stato di conservazione dell'habitat 9260 "Boschi a castaneta sativa" mediante indagini sul campo da realizzare secondo il metodo fitosociologico e dei transetti e nelle modalità prevsite adlla D.G.R. n. 1066/07, definendo eventuali interventi di miglioramento delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'habitat da attuarsi con il ripristino ambientale (VincA – allegato A1 alla D.G.R. n. 2038 del 29 novembre 2011);

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
aeba339b

c. di provvedere all'esecuzione del ripristino ambientale entro i termini previsti dalla Variante al Progetto tematico cave (VincA – allegato A1 alla D.G.R. n. 2038 del 29 novembre 2011);

d. nella stesura della documentazione progettuale (3° stralcio di coltivazione) relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R. 3173/06 dovranno essere attentamente valutati gli effetti di disturbo alla fauna utilizzando metodologie scientifiche adeguate (allegato A1 alla D.G.R. n. 2038 del 29 novembre 2011);
L'ente Parco, nell'ambito delle competenze stabilite, dovrà inoltre verificare la coerenza delle superfici della cava dichiarate nello Studio Preliminare Ambientale con le superfici autorizzate (DGR n 2718 del 30/09/2008) in aderenza alle statuizioni del Progetto Tematico Cave anche per la futura "destinazione d'uso" del sito - "direttive per il progetto ed interventi specifici", ed indicare i termini di conclusione dei lavori stabiliti dal medesimo. Conclusi i lavori di estrazione, l'Ente Parco/Direzione Regionale competente, potranno prescrivere ulteriori adeguamenti all'intervenuta ricomposizione nel rispetto delle vigenti norme;

2. si provveda, per un migliore inserimento paesaggistico e territoriale, a rivedere ed integrare i progetti di ripristino ambientale alla luce delle nuove tecniche di ingegneria naturalistica e di ricomposizione ambientale (Allegato A1 alla D.G.R. n. 2038 del 29 novembre 2011);
3. per quanto riguarda l'ammontare del deposito cauzionale per la corretta realizzazione degli interventi di coltivazione di cava e per il ripristino ambientale si richiama quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale n. 44/1982 (Allegato A1 alla D.G.R. n. 2038 del 29 novembre 2011);
4. verificare e considerare gli aspetti connessi alla produttività della cava;
5. considerare gli aspetti connessi alla stabilità e sicurezza con verifiche da attuarsi con l'evolversi delle fasi di coltivazione e a ricomposizione effettuata, anche al fine di precludere franamenti e gli aspetti connessi alla corretta esecuzione dello stralcio relativo al periodo precedente, anche con riferimento ai provvedimenti adottati dalle autorità competenti al riguardo, come previsto all'art. 8 del PC;

VISTA la documentazione progettuale acquisita al prot. 160699 del 14.04.2015;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e per l'individuazione specifica ai sensi della L.1492/1939, che ricade all'interno dell'area tutelata dalla L.R 29.11.1971 n. 1097, e all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei istituito con L.R. 38/1989, nonché soggetta a vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento ricade all'interno del sito della Rete Natura 2000 SIC & ZPS IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco" e che l'incidenza è stata favorevolmente valutata dall'Ente Parco con prescrizioni riportate nell'autorizzazione del Parco;

VISTO il Progetto Tematico Cave del Parco, approvato con D.C.R. n. 11 del 09.03.2011, e la modifica apportata con variante parziale approvata con DGR 96/2011 nonché la specifica scheda per il sito di cava n. 43 di cui all'art. 5 del progetto tematico cave;

VISTE le DD.G.R. n. 2238/2002 e n. 2722/2008 di autorizzazione alla coltivazione del primo e secondo stralcio della cava in conformità rispettivamente alle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco Colli Euganei n. 6117/2001 e n. 5984/2008;

VISTA la D.G.R. n. 2391 del 29.12.2011 di modifica in adeguamento alle statuizioni del Progetto Tematico Cave vigente, relativamente ai termini per la conclusione dei lavori di coltivazione che per il secondo stralcio della cava in esame sono stati precisati al 29.10.2013;

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
aeba339b

VISTA la deliberazione del Consiglio del Parco n. 2 del 20.06.2014 con la quale è stato preso atto che le autorizzazioni del primo stralcio (anno 2002) delle cave in istruttoria approvavano, contestualmente al primo stralcio esecutivo, anche il progetto generale quindicennale;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei con provvedimento n. 5581 del 23.06.2017 emesso dal Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della L. 1097/1971 e dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 del progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava "REGINA" per il III stralcio con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:

- le quantità di estrazione previste per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale coinvolto nell'evento franoso avvenuto durante l'attività del secondo stralcio che ha intaccato il terzo stralcio;
- il progetto relativo ai manufatti edilizi da conservare e alle aree per la didattica dovrà essere presentato entro almeno un anno prima della scadenza dei termini prevista dal III stralcio, considerato che quanto agli atti risulta scarsamente indicato e non idoneo per un'autorizzazione definitiva;
- le quantità di estrazione previste per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale coinvolto nell'evento franoso avvenuto durante l'attività del secondo stralcio che ha intaccato il terzo stralcio in particolare dovranno essere sottratti i quantitativi provenienti dai disgaggi eseguiti in parete a fronte della messa in sicurezza di cui alla comunicazione prot. 6578 del 24.06.2014 pari a 185 mc più ulteriori eventualmente eseguiti a completamento delle operazioni e 100 mc, oggetto di franamento al di fuori del limite di cava, come da prescrizione nell'autorizzazione prot. n. 11597 del 18/11/2013;
- a seguito della segnalazione di un evento franoso, sul fronte di cava, avvenuto in data 27/03/2017 e comunicato con nota acquisita al protocollo in data 28/03/2017 n. 2689, le quantità di estrazione previste dovranno essere detratte degli ulteriori volumi franati, stimati in circa 25 mc e che dovranno essere precisamente computati nel primo rilievo annuale dalla ripresa dell'attività;
- fatte salve le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione del Veneto in sede di autorizzazione;

nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:

- eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
- dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni e indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di incidenza approvata con il progetto generale;
- l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico Cave;
- il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri previsti in progetto;

e inoltre:

- è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
- sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale, risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
- la ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/1982 e del Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
- devono essere prodotti, prima dell'inizio delle attività di cava:
  a) deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per l'importo pari a € 326.705,00 (trecentoventiseimilasettecentocinque/00) a copertura del costo delle opere di ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
aeba339b

nell'istruttoria C.T.R.A.E. acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e secondo il modello approvato dall'Ente Parco con delibera del Comitato esecutivo n. 253 del 29/10/2007;

b) atto unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h) delle N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 60 del 14/06/2017;

- l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche di una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
- la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e s.m.i.;

RILEVATO che la domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Vo' dal 14/11/2013 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Comune di Vo ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 02.04.2014;

VISTI il progetto di coltivazione come autorizzato dall'Ente Parco, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

RILEVATO che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell'autonoma e presupposta autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, comprensiva anche del parere della competente Soprintendenza, che ha anche valutato il rispetto del Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale del Parco;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.16 (lettera c, II comma) della L.R. 10.10.1989, n. 38, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco per la L.1097/1971 sostituisce il parere della C.T.P.A.C. di Padova di cui all'art. 43 della L.R. 07.09.1982, n. 44 e che l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, stabilisce che in deroga a quanto stabilito dalla L.r. 44/82 e fino all'approvazione del Prac il parere espresso dall'Amministrazione provinciale attraverso la CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante;

RILEVATO che il progetto di coltivazione, come già autorizzato dal Parco per gli aspetti ambientali e paesaggistici, risulta esprimere valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai sensi della L.R. 44/1982 con le prescrizioni riportate nel sottostante parere;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli	**n. 19**
voti contrari	**n. 0**
astenuti	**n. 0**

su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rilascio dell'autorizzazione ai soli fini minerari di cui alla L.R. 44/1982, a realizzare il progetto di ampliamento (III stralcio) della cava di trachite, denominata "REGINA", per l'estrazione di circa mc 24.199 di materiale in blocchi ulteriori rispetto a quanto già oggetto delle precedenti autorizzazioni, in sostituzione fintanto efficace delle precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 2238/2002 e n. 2722/2008;

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

aeba339b

- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, acquisito al prot. 510996 del 16.12.2015, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo:
   a. attestazione di avvenuta presentazione all'Ente Parco dei Colli Euganei del deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di 326.705,00 (trecentoventiseimilasettecentocinque/00) a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
   b. aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava in relazione alla nuova autorizzazione;
2. la ditta deve stipulare con il Comune di Vo', entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
3. la ditta deve delimitare l'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, materializzata con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Parco Regionale dei Colli Euganei, riportando le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo dello stato di fatto;
4. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo, l'area in coltivazione;
5. la ditta deve eseguire i lavori di coltivazione monitorando lo stato fessurativo dell'ammasso roccioso, e comunicarne i risultati periodicamente alla Provincia di Padova, competente in materia di polizia mineraria, secondo le tempistiche che la Provincia riterrà opportune in funzione dell'evolversi dell'attività;
6. gli eventuali volumi abbattuti a seguito degli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza del fronte di cava dovranno essere conteggiati nel quantitativo complessivo di volume lordo autorizzato in estrazione;
7. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno dell'area della cava, non è consentito l'asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione;
8. la ditta deve accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
9. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;
10. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
11. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione dell'U.O. forestale ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
12. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro ~~il~~ cinque anni dalla data di adozione dell'autorizzazione;

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
aeba339b

13. la Regione, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
14. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(Gli elaborati facenti parte del progetto di coltivazione sono costituiti dalla documentazione inviata a mezzo pec dall'Ente Parco dei Colli Euganei, unitamente all'autorizzazione, e acquisiti digitalmente al prot. n. 255757 del 29.06.2017, costituiti da n. 15 elaborati. Il progetto inoltre è integrato con un ulteriore elaborato costituito dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione in forma cartacea che viene timbrato)

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

aeba339b